

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis Tab. B del DPR 642/72
Repertorio numero 31128/15375

registrato a Milano DP I

il 4 maggio 2023

al n. 32737 s. 1T

con euro 200,00

**VERBALE DI
ASSEMBLEA STRAORDINARIA IN VIDEOCONFERENZA
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno ventisette del mese di aprile duemilaventitre

27 aprile 2023

In Milano, in via Manzoni n. 12, alle ore 18.00 diciotto.

Io **Monica De Paoli**, notaio in Milano ed iscritto presso il Collegio notarile di Milano, dò atto che ha assunto, ai sensi dell'articolo 10.1 dello statuto, la presidenza dell'Assemblea della

“ASSOCIAZIONE ITALIANA RENE POLICISTICO - ONLUS”

con sede in Milano via Antonio Bazzini n. 2, codice fiscale 97422810156 (l'“Associazione”).

Luisa Sternfeld Pavia, nata a Milano il 27 luglio 1951, domiciliata per la carica presso la sede dell'Associazione, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, persona che ho provveduto a identificare, mi dichiara che l'Assemblea si è riunita esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, convocata con avviso affisso nella sede legale e pubblicato sul sito internet il giorno 12 aprile 2023, e inviato tramite messaggio di posta elettronica a tutti gli aventi diritto il giorno 11 aprile 2023, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dello statuto, in prima convocazione in questo giorno alle ore 7.00 presso la sede legale, in seconda convocazione per questo giorno e ora in videoconferenza per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

“PARTE STRAORDINARIA

- 1. Iscrizione al RUNTS: delibere inerenti e conseguenti;*
- 2. Modifica dello statuto/adozione nuovo statuto;*
omissis”

Il Presidente mi incarica, quindi, di redigere il verbale dell'odierna assemblea con riferimento ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno della parte Straordinaria, essendo la trattazione dei punti della parte ordinaria oggetto di separata verbalizzazione.

Io aderisco alla richiesta e dò atto di quanto segue.

Il Presidente constata e dichiara:

1. che in prima convocazione l'assemblea non si è costituita per il mancato raggiungimento del quorum costitutivo;
2. che sono intervenuti, in proprio o per delega conservata agli atti dell'Associazione, gli associati elencati nell'allegato “A”;
2. di aver accertato l'identità e la legittimazione all'intervento in assemblea dei soci;
3. che del Consiglio Direttivo, oltre al Presidente, è intervenuto il Vice Presidente Stefano Zanardi e i consiglieri Grazia Sandrini, Mario Simeoni, Flavia Galletti, Andrea Mezzacapo, Vittorio Wirz mentre ha giustificato la propria assenza il Consigliere Tania Petriccione;
4. che tutte gli intervenuti sono collegati in videoconferenza ai sensi dell'art. 6 dello statuto e ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228;
5. che l'assemblea è validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 8 dello statuto.

Il Presidente, con il consenso degli intervenuti, passa alla trattazione congiunta dei punti 1 e 2 all'ordine del giorno della parte straordinaria in quanto strettamente connessi tra loro ed espone le ragioni che rendono necessario modificare lo statuto al fine di assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 ("Codice del Terzo Settore"). L'assunzione di tale qualifica è subordinata all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, operativo dal 23 novembre 2021.

Il Presidente precisa poi che con l'iscrizione nel RUNTS l'Associazione potrà acquisire, ai sensi dell'art. 22 del Codice del Terzo Settore, anche la personalità giuridica e di conseguenza potrà godere dell'autonomia patrimoniale perfetta. A tale scopo, la norma richiamata richiede che l'Associazione disponga di un patrimonio minimo di euro 15.000,00 e che tale consistenza risulti da una relazione di stima redatta da un revisore legale iscritto nel relativo registro.

Il Presidente precisa, quindi, che è stato dato incarico al dott. Massimo Piscetta, nato ad Arona il 28 agosto 1968, domiciliato in Sesto Calende, via Mazzoleni n. 8, codice fiscale PSC MSM 68M28 A429A, cittadino italiano, revisore legale iscritto al relativo registro al n. 93252, con Decreto Ministeriale del 15 ottobre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2 novembre 1999 di redigere una relazione di stima del patrimonio dell'associazione al 31 dicembre 2022. Da tale relazione - asseverata in data 21 aprile 2023 al n. 31100 di mio repertorio -si evince che l'Associazione al 31 dicembre 2022 aveva un patrimonio netto di euro 111.000,00 e pertanto superiore al minimo richiesto dall'art. 22 citato.

Il Presidente passa ad illustrare il nuovo testo di statuto che sostituisce il precedente e che recepisce le clausole richieste dal Codice del Terzo Settore tra le quali in particolare l'obbligo dell'utilizzo della locuzione "ETS" nella denominazione; il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale o esclusiva di attività di interesse generale; la possibilità di svolgere in via secondaria e strumentale attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017; la possibilità di avvalersi di volontari con il rinvio alla relativa disciplina; l'obbligo di nominare l'Organo di Controllo al superamento dei limiti di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore; l'obbligo di nominare il revisore al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore; l'obbligo di redigere il bilancio sociale al superamento dei limiti di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore; la riformulazione della clausola devolutiva del patrimonio ad altri Enti del Terzo Settore in caso di scioglimento.

Il Presidente precisa infine che l'Associazione non avendo superato negli ultimi due esercizi i limiti di cui all'art. 30, lett. b) e c) non è tenuta a nominare l'organo di controllo.

Al termine dell'esposizione, il Presidente dopo aver dato lettura del nuovo testo di statuto, constata che, con voto palese, l'Assemblea all'unanimità

delibera

- 1. di voler assumere la qualifica di Ente di Terzo Settore** ai sensi del D.Lgs 117/2017;
- 2. di approvare il nuovo testo di statuto illustrato dal Presidente**, che si allega al presente atto sotto la lettera "B";
- 3. di voler procedere, di conseguenza, all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale** nella sezione di cui all'art. 46, lett. g) del D.Lgs. 117/2017 e tal fine precisando quanto segue:

Titolari delle cariche e organi

Consiglio Direttivo nominato in data 24 giugno 2021:

Luisa Sternfeld Pavia, nata a Milano il 27 luglio 1951, domiciliata per la carica

presso la sede della Associazione, codice fiscale STR LSU 51L67 F205Q, cittadina italiana, **Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante; Stefano Zanardi**, nato a Parma il 10 febbraio 1968, domiciliato per la carica presso la sede della Associazione, codice fiscale ZNR SFN 68B10 G337Q, cittadino italiano **Vice Presidente;**

Grazia Sandrini nata a Brescia l'1 novembre 1946, domiciliata per la carica presso la sede della Associazione, codice fiscale SND GRZ 46S41 B157V, cittadina italiana, **Consigliere;**

Mario Simeoni, nato a Valmontone, l'11 agosto 1979, domiciliato per la carica presso la sede della Associazione, codice fiscale SMN MRA 79M11 L639D, cittadino italiano, **Consigliere;**

Flavia Galletti, nata a Siena il 26 luglio 1974, domiciliata per la carica presso la sede della Associazione, codice fiscale GLL FLV 74L6 6I726S, cittadina italiana, **Consigliere;**

Andrea Mezzacapo nato a Napoli il 7 luglio 1981, domiciliato per la carica presso la sede della Associazione, codice fiscale MZZ NDR 81L07 F839K, cittadino italiano, **Consigliere;**

Vittorio Wirz nato a Napoli il 26 maggio 1972, domiciliato per la carica presso la sede della Associazione, codice fiscale WRZ VTR 72E26 F839Z, cittadino italiano, **Consigliere;**

Tania Petriccione nata a Castellammare di Stabia il 18 gennaio 1973, domiciliata per la carica presso la sede della Associazione, codice fiscale PTR TNA 73A58 C129J, cittadina italiana, **Consigliere.**

Attività:

La Associazione è un ente non commerciale che svolge attività effettivamente nei settori di cui all'art. 5, lettere a), c), u), d), i) e w) del D.Lgs. 117/2017;

4. di voler acquisire la personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017 allegando a tale fine, sotto la lettera "C", la relazione di stima redatta dal dott. Massimo Piscetta nato ad Arona il 28 agosto 1968, domiciliato in Sesto Calende, via Mazzoleni n. 8, codice fiscale PSC MSM 68M28 A429A, cittadino italiano, revisore legale iscritto al relativo registro al n. 93252, con Decreto Ministeriale del 15 ottobre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2 novembre 1999, asseverata in data 21 aprile 2023 al n. 31100 di mio repertorio, da cui si evince che l'Associazione al 31 dicembre 2022 aveva un patrimonio netto di euro 111.000,00 e pertanto superiore al minimo richiesto dall'art. 22 citato;

5. di conferire al Presidente tutti i più ampi poteri per dare attuazione alle deliberazioni, come sopra assunte, autorizzandolo ad adempiere ad ogni formalità presso i competenti uffici ed enti, in particolare ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 117/2017, ivi compreso quello di accettare e introdurre nelle assunte deliberazioni le eventuali modificazioni, soppressioni od aggiunte che fossero richieste dalle competenti autorità.

Il Presidente dichiara di aver accertato i risultati della votazione.

Il presente atto verrà depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dal notaio che lo ha ricevuto.

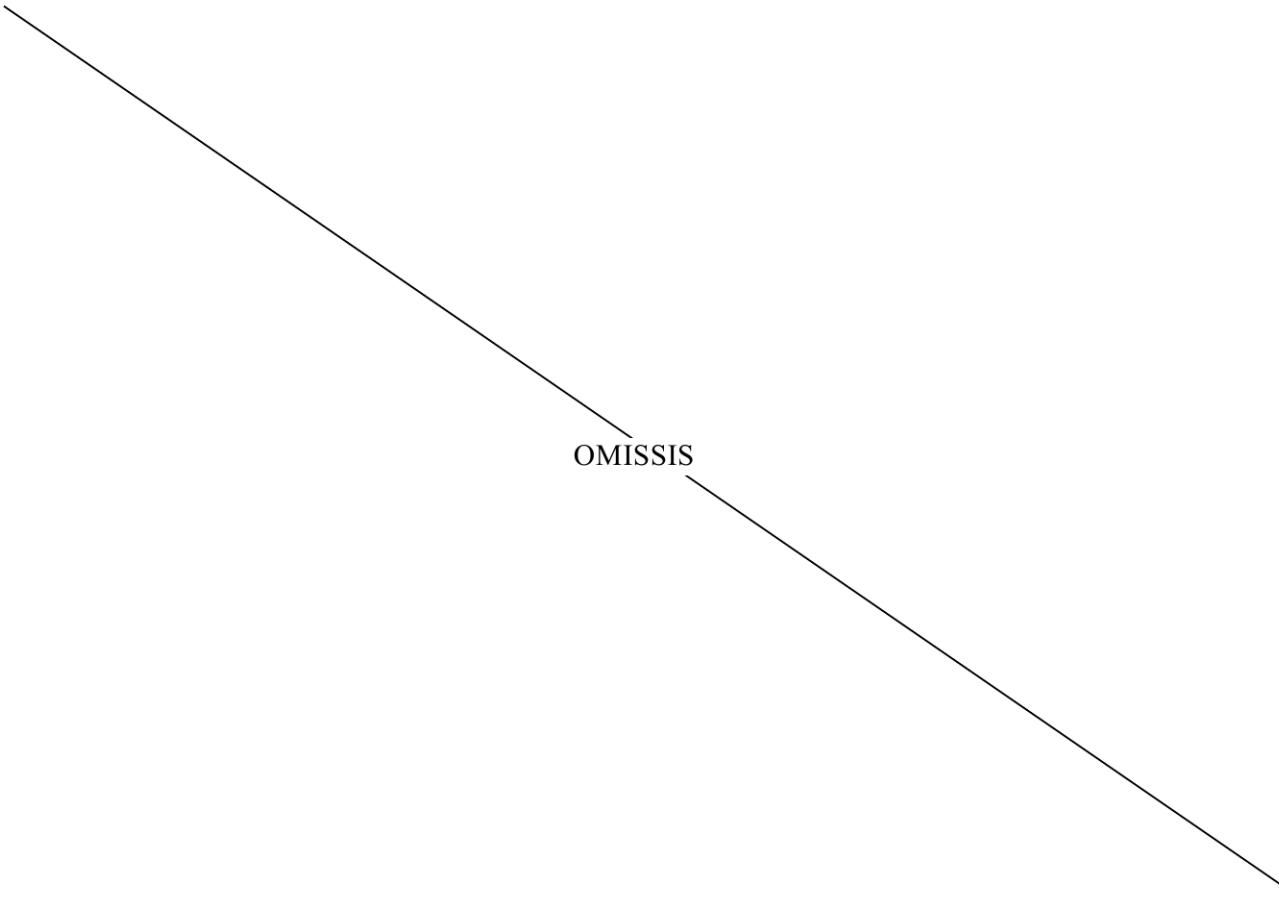
Alle ore 18.40 diciotto e quaranta il Presidente dichiara esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno della parte straordinaria; l'Assemblea prosegue per la trattazione dei punti all'ordine del giorno della parte ordinaria oggetto di separata verbalizzazione.

Ho sottoscritto il verbale, unitamente agli allegati "A" e "B", alle ore 18.44 diciotto e quarantaquattro.

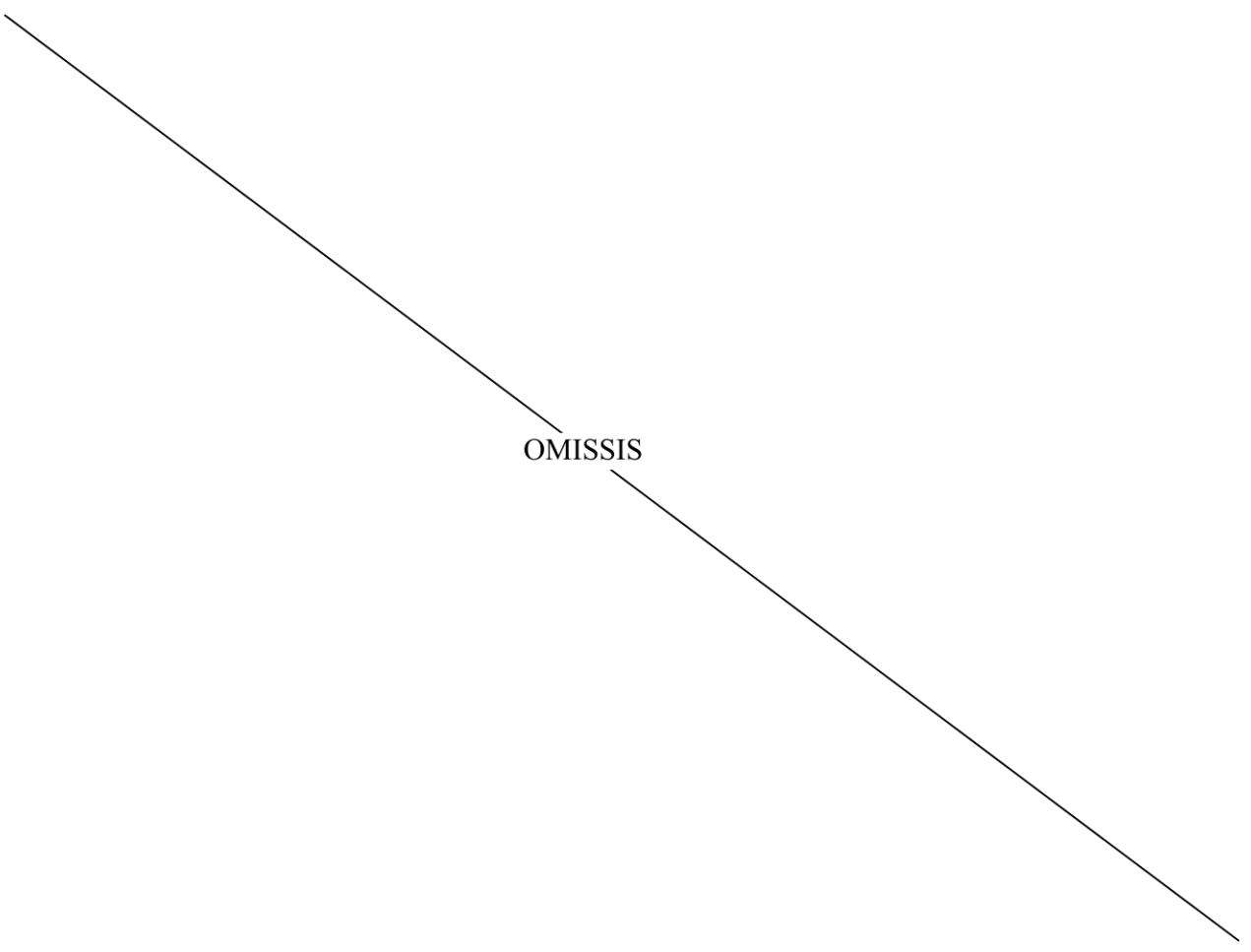
Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e completati da me e da persona di mia fiducia per tre intere facciate e fin qui della presente.
F.to: Monica De Paoli

Allegato "A" al n. 31128/15375 di Repertorio

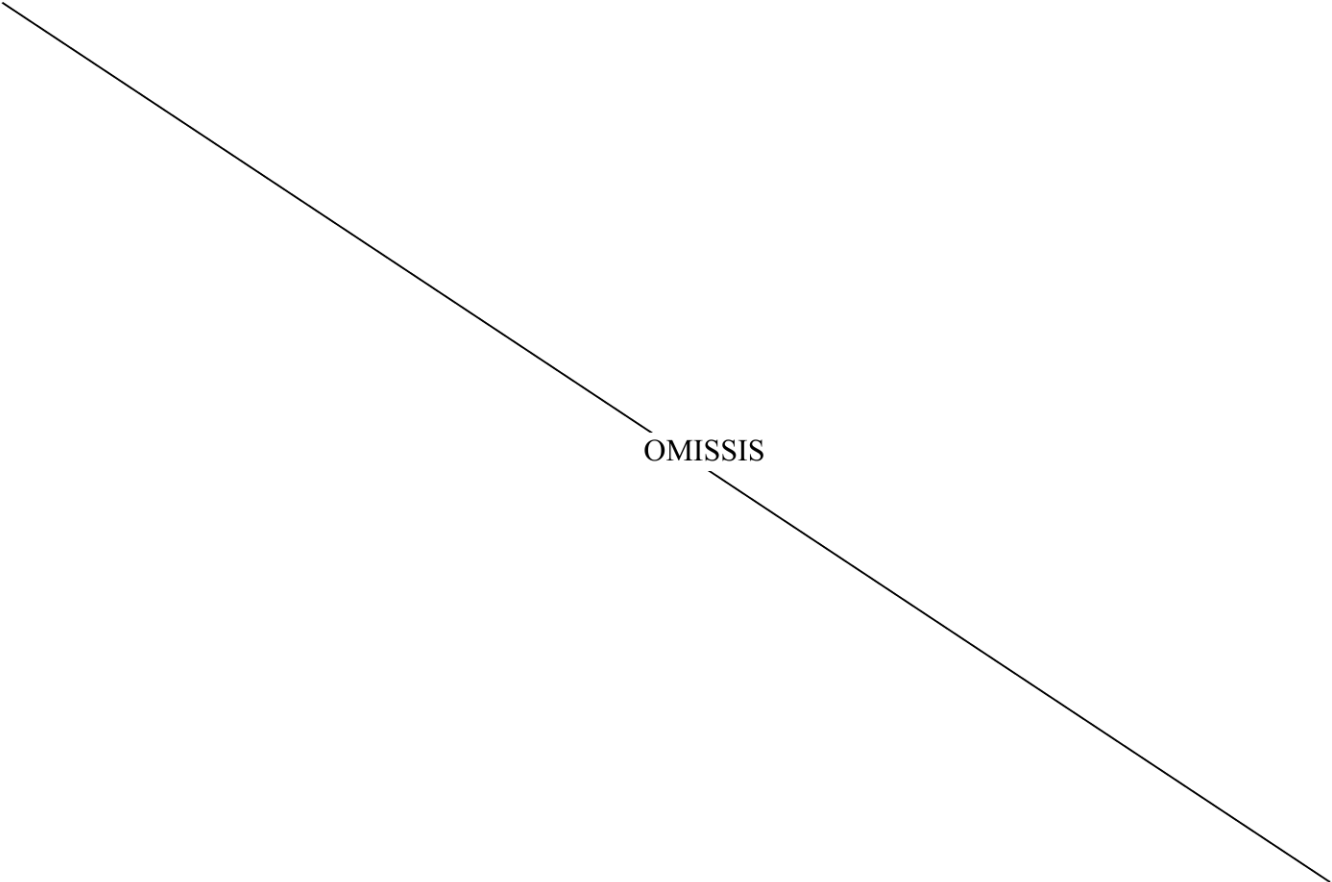
OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS

Allegato “B” al n. 31128/15375 di Repertorio

**STATUTO
DELLA
“ASSOCIAZIONE ITALIANA RENE POLICISTICO ETS”**

Art. 1. Costituzione e Sede

1.1 È costituito un Ente del Terzo Settore, in forma di Associazione disciplinata dal presente Statuto, dal Codice Civile, nonché dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., di seguito il “*Codice*”, con sede legale e operativa nel Comune di Milano, denominata: “**Associazione Italiana Rene Policistico ETS**”, con sigla “**AIRP ETS**” o “**A.I.R.P. ETS**”.

1.2 L'Associazione è democratica, non ha fini di lucro e opera a livello nazionale. Il Consiglio Direttivo potrà, con delibera, costituire sedi secondarie anche in altri comuni sia in Italia che all'estero.

1.3 È obbligatorio l'uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “Ente del Terzo Settore” o dell'acronimo “ETS”, ai sensi di legge.

Art. 2. Oggetto e finalità

2.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale allo scopo di arrecare benefici a persone svantaggiate da condizioni fisiche, economiche, sociali o familiari, ed in particolare in favore di *Pazienti* e loro *Familiari*, affetti da Malattia del Rene Policistico Autosomico Dominante (ADPKD) e Recessivo (ARPKD); pertanto la Missione dell'Associazione è di “*Rendere la vita migliore*”, di prevenire la malattia, di migliorare lo stato di salute ed il benessere dei *Pazienti* affetti e dei loro *Familiari* e dei *Caregiver*, direttamente interessati in quanto la patologia è a carattere genetico e può quindi coinvolgere altri membri della famiglia.

2.2 L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolge, sia a favore dei propri Associati sia a favore di terzi, in via esclusiva o principale, le seguenti “attività di interesse generale”, avvalendosi anche dell'attività di volontari:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5 lett. a);
- b) prestazioni assistenziali e socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5 lett. c);
- c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del *Codice* (art. 5 lett. u);
- d) educazione, istruzione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 lett. d);
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del *Codice* (art. 5 lett. i);

- f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5 lett. w).

2.3 Per la realizzazione delle attività di interesse generale l'Associazione si propone, concretamente, di svolgere le seguenti attività, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- fornire assistenza socio-sanitaria (escludendo l'attività clinica e terapeutica dirette) alle persone affette da Malattia del Rene Policistico Autosomico Dominante (ADPKD) e Recessivo (ARPKD), nonché fornire e divulgare l'istruzione e l'educazione dei Pazienti e delle loro Famiglie in relazione a detta patologia ed ai problemi ad essa inerenti;
- raggiungere il maggior numero possibile di persone affette da Malattia del Rene Policistico Autosomico Dominante (ADPKD) e Recessivo (ARPKD) sul territorio nazionale allo scopo di renderle edotte sull'esistenza dell'Associazione e sull'attività da essa svolta;
- svolgere un'opera di sensibilizzazione, anche per mezzo di strumenti telematici e con l'utilizzo dei mezzi informativi di massa, sulle tematiche legate a detta patologia, affinché, attraverso una conoscenza più diffusa, sia possibile migliorare il percorso diagnostico e terapeutico dei Pazienti che ne sono affetti;
- offrire al pubblico un punto di riferimento certo e qualificato per ottenere informazione scientifica, operativa e logistica sulle problematiche relative alla Malattia del Rene Policistico Autosomico Dominante (ADPKD) e Recessivo (ARPKD) ed interventi relativi;
- promuovere giornate di studio ed iniziative da parte di enti pubblici e privati su tutto il territorio per l'informazione e l'istruzione circa le possibilità diagnostiche e terapeutiche relative alla malattia;
- promuovere rapporti di collaborazione e di scambio di informazioni con le Società Mediche, Scientifiche e Farmaceutiche che si occupano di Malattia del Rene Policistico Autosomico Dominante (ADPKD) e Recessivo (ARPKD), per incoraggiare la continua ricerca scientifica e la diffusione di conoscenze sull'argomento;
- promuovere iniziative di ricerca scientifica sui problemi posti dalla sopra detta patologia;
- promuovere e curare, in modo diretto e/o indiretto, la pubblicazione di notiziari, indagini, ricerche, libri, riviste periodiche, bibliografie, nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- promuovere rapporti con Associazioni nazionali ed internazionali e con ogni altra istituzione avente scopi e/o programmi analoghi ai propri;
- elaborare, promuovere, realizzare progetti di solidarietà sociale in genere, tra cui iniziative socio-educative e culturali, come l'organizzazione di simposi e seminari sull'argomento in modo da favorirne la prevenzione, la conoscenza e la diffusione tra il pubblico della patologia del Rene Policistico Autosomico Dominante (ADPKD) e Recessivo (ARPKD);
- svolgere attività di beneficenza diretta e indiretta tramite l'erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, a favore di Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, destinata al sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del *Codice*,

- esercitare, a norma dell'art. 7 del *Codice*, attività di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; il Consiglio Direttivo può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell'Associazione.

2.4 L'Associazione può svolgere attività diverse, che siano secondarie e strumentali alle *attività di interesse generale*, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del *Codice*.

2.5 L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio Direttivo. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. L'Associazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

2.6 L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità, potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altri ETS ed Enti non lucrativi.

Art. 3. Durata

La durata dell'Associazione è a tempo illimitato.

Art. 4. Gli Associati

4.1 Sono Associati dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in qualità di Associati Fondatori. Possono aderire all'Associazione in qualità di Associati Ordinari tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità e gli scopi, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia e che facciano richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo con indicazione del domicilio e/o dell'indirizzo di posta elettronica cui devono essere inviate le comunicazioni.

4.2 Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di enti giuridici, pubblici e privati nel rispetto dei limiti di cui al D.Lgs. 117/2017.

4.3 Tutti gli Associati hanno parità di diritti e doveri ad eccezione del pagamento della quota Associativa per i soci Onorari e il numero degli Associati è illimitato.

4.4 È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita Associativa; il Consiglio Direttivo si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

4.5 Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sull'ammissione dei nuovi Associati con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli Associati.

In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare all'interessato il diniego con l'indicazione delle motivazioni. L'interessato nei sessanta giorni successivi alla ricezione del diniego può chiedere che sull'istanza si

pronunci il Collegio dei Proviviri, se nominato, o, in caso di mancanza, l'Assemblea degli Associati in occasione della prima convocazione utile.

Il Consiglio Direttivo può nominare Associati Onorari coloro che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione.

Art. 5. Diritti e doveri degli Associati

5.1 Tutti gli Associati hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega dal momento della loro iscrizione nel libro Associati;
- di svolgere il lavoro volontario preventivamente concordato e di recedere dall'Associazione;
- di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, nel rispetto delle eventuali ulteriori modalità definite in un apposito regolamento;
- di candidarsi per le cariche associative;
- di recedere in qualsiasi momento.

5.2 Gli Associati hanno l'obbligo di:

- rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- pagare le quote associative nell'ammontare fissato dall'Assemblea (ad eccezione degli Associati Onorari). La quota associativa a carico degli Associati non ha carattere patrimoniale ed è annuale; essa non è trasferibile né per atto tra vivi né per causa di morte e non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Associato.

5.3 La qualità di Associato si perde nei seguenti casi:

- per morte, estinzione, scioglimento;
- per recesso da notificarsi mediante lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica al Consiglio Direttivo;
- per esclusione; l'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole dei due terzi dei presenti, nel caso di morosità nel pagamento della quota associativa protratto per oltre cinque anni; nel caso di grave inadempimento degli obblighi assunti da parte dell'Associato a favore dell'Associazione; grave inosservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi sociali competenti; per indegnità, incompatibilità, inidoneità, occulte manovre operate direttamente, indirettamente, o con l'ausilio di prestanomi tese ad assumere il controllo dell'Associazione;
- per decadenza; è pronunciata dal Consiglio Direttivo a seguito di interdizione, inabilitazione dell'Associato.

L'apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati sopra deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata e/o PEC.

Contro il provvedimento di esclusione l'Associato può ricorrere, secondo le medesime modalità e termini di cui all'art. 23 del *Codice*, al Collegio dei Proviviri, se nominato, ovvero in caso di sua mancanza all'Assemblea degli Associati.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che hanno determinato la perdita della qualifica di Associato.

Art. 6. Organi dell'Associazione

6.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente se nominato;

- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Probiviri se nominato;
- l'Organo di Controllo se nominato

6.2 Ai Consiglieri, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

6.3 L'Associazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Art.7. Assemblea degli Associati

7.1 L'Assemblea degli Associati (di seguito l'“Assemblea”) è composta da tutti gli Associati ed è organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio consuntivo e di quanto all'ordine del giorno specificato in convocazione; l'Assemblea è convocata, inoltre, ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità o quando il Presidente, o almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo, lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati.

7.2 La convocazione avviene mediante avviso di convocazione affisso nella sede legale dell'Associazione e pubblicato sul sito web dell'Associazione, sito che l'Associato è tenuto a consultare quotidianamente, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea; copia dell'avviso di convocazione verrà inviata all'indirizzo di posta elettronica degli Associati che si saranno fatti parte diligente nel comunicarlo alla sede dell'Associazione; l'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo (fisico o virtuale), del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare. L'avviso di convocazione può prevedere che l'Assemblea si tenga parzialmente o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione alle condizioni di cui al successivo articolo 7.3.

7.3 All'Assemblea compete deliberare riguardo:

- l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- l'approvazione del bilancio consuntivo,
- l'approvazione del bilancio sociale redatto, in via facoltativa od obbligatoriamente al superamento delle soglie di legge previste, ai sensi dell'art. 14 del Codice;
- la determinazione o rideterminazione delle quote associative,
- la nomina e la revoca di un Presidente Onorario scelto tra coloro che maggiormente si sono dedicati alla realizzazione dello scopo istituzionale della Associazione;
- la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio Direttivo,
- la nomina dell'Organo di Controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- la nomina e la revoca del Collegio dei Probiviri;
- la responsabilità dei componenti degli Organi sociali e sulla promozione di azione di responsabilità nei loro confronti;
- le modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

- gli altri argomenti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dal presente Statuto alla sua competenza.

Art.8. Funzionamento dell'Assemblea

8.1 L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà degli Associati. Non raggiungendo in prima convocazione il quorum stabilito, l'Assemblea in seconda convocazione, è legittimamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni, sia in prima sia in seconda convocazione, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in proprio o per delega. Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello Statuto, in prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza in proprio o per delega dei tre quarti degli Associati aventi diritto al voto e in seconda convocazione, con la presenza in proprio o per delega di almeno un decimo degli Associati. L'Assemblea delibera sia in prima sia in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in proprio o per delega. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati in proprio o per delega.

8.2 I Consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8.3 Ogni Associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro Associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni Associato può rappresentare sino ad un massimo di tre Associati, e ove il numero degli Associati sia pari o superiore a cinquecento, sino ad un massimo di cinque.

8.4 Presiede l'Assemblea degli Associati, il Presidente o, in caso di sua assenza il Vice Presidente, se nominato, o uno dei membri del Consiglio Direttivo, o altra persona designata di volta in volta dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice degli Associati presenti o rappresentati. Svolge l'attività di Segretario dell'Assemblea un Associato designato dal Presidente dell'Assemblea.

Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario della riunione.

8.5 Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art.9. Il Consiglio Direttivo

9.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri eletti dall'Assemblea.

9.2 Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

9.3. Il Consiglio Direttivo resterà in carica tre esercizi fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del mandato e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri il Presidente e, se ritenuto opportuno, il Vice Presidente.

Qualora nel corso del mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, che non costituiscono la maggioranza del Consiglio, gli altri provvedono a sostituirli con i primi dei non eletti. In mancanza di questi ultimi compete all'Assemblea la nomina del sostituto. I Consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo di cui fanno parte.

9.4 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando uno dei Consiglieri ne faccia richiesta con indicazione degli argomenti da trattare. Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo (fisico o virtuale) della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare spedito a mezzo di lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica dagli stessi comunicato all'Associazione, almeno sette giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato almeno quarantotto ore prima della riunione mediante qualunque mezzo purchè idoneo a garantire l'avvenuta ricezione della convocazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e l'Organo di Controllo, se nominato.

L'avviso di convocazione può prevedere che il Consiglio Direttivo si tenga parzialmente o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del precedente articolo 8.4.

9.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.

9.6 Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto un verbale sottoscritto dal Presidente.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo può partecipare il Presidente Onorario se nominato, senza diritto di voto.

9.7 Il Consiglio Direttivo cura la tenuta dei libri obbligatori a sensi di legge e del *Codice* e cioè, in particolare, del libro degli Associati, del libro delle adunanze dell'Assemblea, del libro delle adunanze dell'organo amministrativo e verifica che siano tenuti ed aggiornati gli altri libri obbligatoriamente previsti dal *Codice* o facoltativamente istituiti.

9.8 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

9.9 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri. Le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, se non diversamente stabilito, sono approvate sempre ed in ogni caso con la maggioranza semplice degli intervenuti alla riunione. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo potrà farsi coadiuvare da volontari o, se le disponibilità finanziarie lo consentissero, da persone assunte regolarmente.

9.10 Il Consiglio Direttivo, eccetto per le materie tassativamente riservate all'Assemblea degli Associati di cui al precedente articolo 7.3, è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per lo svolgimento

dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi Associativi fra i quali, a titolo esemplificativo:

- deliberare sull'ammissione di nuovi Associati e adottare i provvedimenti di esclusione e decadenza;
- redigere il bilancio consuntivo da trasmettere al soggetto incaricato della revisione legale, se nominato, almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio;
- provvedere all'utilizzo e all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto degli scopi sociali;
- definire le attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- nominare il Comitato Scientifico ai sensi del successivo art. 13.

9.11 Al Consiglio Direttivo compete inoltre il potere di autorizzare l'apertura di Sezioni Periferiche dell'Associazione che da esso dipenderanno, anche amministrativamente. Il Consiglio Direttivo potrà erogare somme a dette sezioni secondarie nella persona di un Responsabile Locale per finanziare progetti o atti compatibili con lo scopo sociale (es.: incontri, attività di raccolta fondi, etc.). Ogni spesa dovrà essere tassativamente documentata e la documentazione giustificata dovrà essere inviata alla sede legale dell'Associazione. È nel potere del Consiglio Direttivo diffidare e revocare le attività delle Sezioni Periferiche se emergessero gravi irregolarità o se la Sezione non operasse in maniera sintonica con lo scopo sociale.

9.12 Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, nominando se ritenuto opportuno un Segretario e un Tesoriere. Il Consiglio può altresì nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Art. 10. Il Presidente e il Vice presidente

10.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

10.2 Il Presidente presiede l'Assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni e, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'Associazione. Può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

10.3 Il Consiglio Direttivo può nominare anche un Vice Presidente, che fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

La firma del Vice Presidente vale come prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente

10.4 Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica tre esercizi o comunque fino alla scadenza del Consiglio che li ha nominati e possono essere rinominati.

Art. 11. L'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della funzione di revisione.

11.1 L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 o qualora lo ritenga opportuno. L'Organo di Controllo è composto, alternativamente, su decisione dell'Assemblea in sede di nomina, da un membro o da un collegio composto da tre membri.

11.2 Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

11.3 Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del *Codice*, l'Associazione può attribuire la revisione legale dei conti all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, ovvero nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

11.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

11.5 I membri dell'Organo di Controllo durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

11.6 La carica di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

11.7 I membri dell'Organo di Controllo assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo. L'Organo di Controllo relaziona al Consiglio Direttivo e all'Assemblea in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio.

L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Art. 12. I Probiviri

12.1 L'Assemblea può nominare, anche fra i non Associati, un Collegio dei Probiviri, composto da tre membri, che resterà in carica per tre esercizi.

12.2 Il Collegio dei Probiviri è competente ad esaminare, dirimere e decidere su tutte le controversie sorte in seno all'Associazione.

12.3 È obbligo che ogni contenzioso sia rimesso alla decisione del Collegio dei Probiviri, essendo questo organo deputato a dirimere le controversie.

12.4 Esemplificatamene questo organo delibera:

- su controversie fra Associati e l'Associazione;
- su ricorsi degli Associati inerenti a delibere emanate dagli organi dell'Associazione;
- in materia disciplinare; dopo aver preso in attento esame le vicende e comunque disposta l'audizione degli interessati può comminare la sospensione dei diritti di Associato fino a sei mesi.

12.5 Il Collegio dei Probiviri per fatti gravi può ratificare l'espulsione dall'Associazione.

12.6 L'Organo di Controllo, esemplificativamente, potrà pronunciarsi, se investito della controversia, inoltre riguardo:

- la proposta di esclusione dell'Associato dall'Associazione per manifesta incompatibilità e conflittualità;

- la proposta di esclusione dell'Associato dall'Associazione per grave violazione degli scopi sociali o per fatti gravi che abbiano arrecato pregiudizio morale o discredito all'Associazione o ai suoi componenti e organi.

Il Collegio dei Probiviri cura la tenuta del libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Art.13. Il Comitato Scientifico

13.1 Il Consiglio Direttivo nomina entro trenta giorni dal suo insediamento il Comitato Scientifico, i cui membri sono scelti tra soggetti di alto profilo e competenza nell'ambito delle finalità e attività della Associazione. Il Consiglio ne individua anche il Presidente.

I membri del Comitato Scientifico restano in carica tre esercizi e, in ogni caso, scadono con il Consiglio Direttivo che li ha nominati.

13.2 Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive per il Consiglio Direttivo; in particolare il Comitato Scientifico sottopone al Consiglio Direttivo progetti ed iniziative per l'attività dell'Associazione; esprime pareri non vincolanti sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio Direttivo; esprime, se richiesto, pareri non vincolanti sui risultati conseguiti e sulle iniziative realizzate dall'Associazione.

13.3 Il Comitato è convocato dal Presidente del Comitato stesso ogni volta lo ritenga opportuno ovvero su richiesta del Presidente dell'Associazione o di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso.

13.4 Il funzionamento del Comitato Scientifico è disciplinato in uno specifico regolamento approvato dal Consiglio Direttivo. Non si applica quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 25 del D.Lgs. 117/2017.

13.5 Il Comitato Scientifico cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

Art.14. Il patrimonio

14.1 Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondi di riserva.

14.2 Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento dell'Associazione sono quelle previste per gli Enti del Terzo Settore:

- quote e contributi degli Associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni Pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;
- erogazioni liberali degli Associati e dei terzi;
- raccolta fondi;
- proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.

Art.15. Assenza di scopo di lucro e divieto di distribuzione di utili

15.1 L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi riserve o capitale durante la propria esistenza, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, Statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

15.2 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.16. Esercizio e bilancio

16.1 L'esercizio dell'Associazione si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo.

16.2 I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede dell'Associazione, a disposizione degli Associati, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione.

16.3 I bilanci sono approvati dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio consuntivo.

16.4 Il bilancio è redatto e depositato nel rispetto delle modalità previste dagli articoli 13 e 87 del *Codice*. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del *Codice*.

Art.17. Scioglimento

17.1 L'Associazione si scioglierà per impossibilità di funzionamento o per volontà dell'Assemblea degli Associati. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli Associati, con una maggioranza dei tre quarti degli Associati aventi diritto al voto. L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

17.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del *Codice*, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art.18 Legge applicabile

18.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., ed in subordine ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile, le relative disposizioni di attuazione e le altre norme di legge in materia.

F.to: Monica De Paoli

RELAZIONE DI STIMA DEL PATRIMONIO DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA RENE POLICISTICO ONLUS

Indice

§ 1. Premessa.....	- 1 -
§ 2. Oggetto e finalità della perizia di stima	- 1 -
§ 3. Data di riferimento della perizia di stima.....	- 3 -
§ 4. L'Associazione e la sua storia.....	- 3 -
§ 5. Accertamenti, verifiche ed operazioni eseguite.....	- 4 -
§ 6. Metodologia e criteri di valutazione adottati.....	- 5 -
§ 7. La situazione patrimoniale alla data del 31 dicembre 2022.....	- 5 -
§ 7.1 La determinazione del patrimonio netto rettificato a valori correnti	- 6 -
§ 8. Considerazioni conclusive	- 7 -

§ 1. Premessa

In data 31 marzo 2023 la signora Luisa Sternfeld Pavia, C.F. STR LSU 51L67 F205Q, nata a Milano (MI) il 27 luglio 1951, in qualità di rappresentante legale dell'Associazione Italiana Rene Policistico Onlus, codice fiscale 97422810156, con sede in Milano (MI) via Bazzini n. 2, ha richiesto al sottoscritto Dott. Massimo Piscetta, nato ad Arona (NO) il 28 agosto 1968, codice fiscale PSC MSM 68M28 A429A, revisore legale iscritto al Registro dei Revisori Legali al numero n. 93252 con Decreto Ministeriale del 15.10.1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale - n. 87 del 2.11.1999, di redigere una relazione giurata di stima del patrimonio della suddetta Associazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 del D.lgs.117/2017 (di seguito anche "Codice del Terzo Settore" o "CTS").

L'Associazione è una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale iscritta all'anagrafe delle ONLUS di cui all'articolo 11 del D.lgs. n. 460/1977 tenuto presso la Direzione regionale Lombardia dell'Agenzia delle entrate.

L'assemblea dei soci dell'Associazione in data 29 giugno 2019 aveva proceduto ad una variazione statutaria tale da aggiornare lo statuto alle nuove regole introdotte dal D.lgs. n. 117/2017 condizionando l'entrata in efficacia di tale documento alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104 comma 2 del D.Lgs. 117/2017. Il Presidente ha segnalato che è intenzione degli associati dell'Associazione Italiana Rene Policistico Onlus di procedere con le azioni volte all'ottenimento, per l'Associazione stessa, della personalità giuridica. La presente relazione è finalizzata all'attestazione del patrimonio dell'Associazione al fine dell'ottenimento della personalità giuridica di cui all'articolo 22 del CTS.

§ 2. Oggetto e finalità della perizia di stima

La presente relazione di stima ha per oggetto l'intero patrimonio dell'Associazione Italiana Rene Policistico Onlus per determinare il patrimonio della medesima in sede di iscrizione al RUNTS quale ETS con personalità giuridica.

Finalità del presente lavoro di stima è pertanto quello di evidenziare la reale consistenza patrimoniale dell'Associazione, consentendo di accertare quale sia il netto patrimoniale per garantire che non sia inferiore a quello minimo di legge. Il comma 4 dell'articolo 22 del CTS, stabilisce che

“si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro”.

Il Consiglio Notarile di Milano, Commissione Terzo Settore, è intervenuto con riferimento al "patrimonio minimo" richiesto per l'ottenimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del CTS, sia per enti già provvisti di personalità giuridica sia per enti che intendono acquisirla, con le massime n. 3 e 4 del 27 ottobre 2020 e n. 5 del 12 gennaio 2021; quest'ultimo documento, statuendo un principio generale, stabilisce che



"con specifico riferimento alla verifica della sussistenza di detto patrimonio minimo, trattandosi di un ente già operativo, la cui situazione patrimoniale presenterà evidentemente poste sia attive che passive, non è sufficiente che la disponibilità minima risulti da certificazione bancaria che attesti il deposito della somma di euro 15.000 presso un c/c intestato all'ente (o da deposito presso il conto dedicato del notaio), essendo invece necessario accertare che la situazione economico-patrimoniale dell'Associazione non presenti passività tali da annullare di fatto un eventuale fondo liquido (o altre attività) di cui si dimostri l'esistenza. Pertanto, si rende necessario conoscere lo stato patrimoniale netto dell'ente quale risulta dalle sue scritture contabili. Del resto, lo stesso art. 22 CTS, nel disciplinare il caso in cui il patrimonio iniziale, in sede di costituzione, sia rappresentato "da beni diversi dal denaro", stabilisce che il loro valore debba risultare da una relazione giurata redatta da un revisore legale iscritto all'albo (o da società di revisione). Si tratta, quindi, di applicare il medesimo criterio di valutazione ad una "attività" già in essere, così come si farebbe per un'azienda operativa. Sarà quindi necessario produrre al notaio la relazione giurata di un revisore legale, dalla quale emerga un patrimonio netto non inferiore a euro 15.000 (...) a data non anteriore a 120 giorni". (...) "Poiché l'operazione portante l'ottenimento della personalità giuridica di un'Associazione non riconosciuta non ha natura di trasformazione, la perizia di stima può non contenere l'elenco dei creditori dell'ente, prescritto per la perizia richiesta dall'art. 42-bis codice civile, e non sarà neanche necessaria una relazione degli amministratori sulle motivazioni della delibera proposta".

La Circolare n. 9 del 21 aprile 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, specifica, inoltre, che

"Come precedentemente evidenziato, uno degli elementi del controllo notarile di legalità, ai sensi dell'articolo 22 del Codice, concerne la sussistenza del patrimonio minimo nella misura fissata dal comma 4: occorre chiarire se la norma trovi applicazione anche nel caso di iscrizione al RUNTS di enti già dotati di personalità giuridica (art. 22, comma 1 bis del Codice e art. 17 del D.M. n.106/2020). Nei confronti di tali enti, al momento dell'acquisto della stessa, la competente autorità governativa aveva evidentemente valutato positivamente l'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo sociale. Al riguardo, si deve ritenere che la verifica notarile debba comprendere anche il requisito patrimoniale per due ordini di ragioni, uno letterale e l'altro sostanziale. Sotto il primo profilo, il comma 1-bis dell'articolo 22 fa richiamo al conseguimento dell'iscrizione al RUNTS ai sensi delle disposizioni del medesimo articolo 22 e nel rispetto dei requisiti ivi indicati, tra i quali, appunto, il successivo comma 4 annovera il patrimonio minimo; inoltre, l'art. 17 del D.M. n. 106/2020 fa riferimento alla verifica delle condizioni di legalità da compiersi in conformità all'art. 22 del Codice e all'art. 16 del medesimo decreto, che cita espressamente la sussistenza del patrimonio minimo. La ragione sostanziale è legata alle vicende del ciclo di vita dell'ente, preesistente all'iscrizione: il patrimonio, ritenuto all'epoca del conseguimento della personalità giuridica adeguato allo scopo sociale, può aver subito una diminutio nel corso del tempo, sicché appare necessario prevedere comunque l'attualizzazione della verifica del requisito patrimoniale. Ad ulteriore consolidamento delle ragioni di affidabilità sottese alla prescrizione normativa, la verifica del patrimonio minimo dovrà essere effettuata sulla base di apposita documentazione contabile. Anche quando gli enti in questione dispongano di denaro sufficiente a raggiungere il limite previsto dall'art. 22, comma 4, del Codice non è infatti possibile escludere a priori l'esistenza di passività tali da ridurre, di fatto, la consistenza patrimoniale rappresentata da tale liquidità. La suddetta verifica non deve, per comprensibili ragioni, essere temporalmente distante dal momento della proposizione dell'istanza di iscrizione al RUNTS, a garanzia dell'attualità delle valutazioni effettuate, ai fini delle quali, inoltre, è necessario che il notaio possa disporre di una documentazione di supporto affidabile. Sotto questo profilo, si condivide l'orientamento espresso nella massima n. 3 del 27/10/2020 della Commissione Terzo settore del Consiglio Notarile di Milano, secondo la quale tale attestazione dovrà basarsi su documenti contabili - patrimoniali aventi data certa non anteriore a 120 giorni dalla presentazione della domanda, potendosi applicare alla fattispecie di cui trattasi il medesimo termine previsto dall'articolo 42 -bis, comma 2 del Codice civile. L'attestazione circa il positivo superamento della verifica non può che essere demandata al notaio, non potendo procedere l'ufficio del RUNTS ad una verifica di natura sostanziale, per le ragioni espresse nel precedente § 1. Riguardo ai documenti contabili-patrimoniali, conformemente alla previsione contenuta nell'articolo 22, comma 4 del Codice, e nell'articolo 16 del D.M. n. 106/2020, il relativo valore dovrà risultare da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro. In via subordinata, nel caso in cui l'ente si avvalga di un revisore legale esterno o quale componente

dell'organo di controllo, in linea con i principi di semplificazione procedimentale di cui all'articolo 3 della legge n. 106/2016, la relazione giurata potrà essere sostituita da una situazione patrimoniale, aggiornata a non più di centoventi giorni antecedenti la presentazione dell'istanza (ultimo bilancio d'esercizio approvato o bilancio infra annuale redatto con i medesimi criteri del bilancio di esercizio), completa della relazione dell'organo di controllo o del revisore che ne attesta la corretta compilazione. Tali documenti, su cui si baserà l'attestazione del notaio circa la sussistenza del patrimonio minimo, devono essere allegati all'atto pubblico ed essere depositati unitamente all'istanza presso il competente ufficio del RUNTS".

Tanto considerato il sottoscritto ritiene che possa essere applicato, nella redazione della perizia di stima l'articolo 2465 del codice civile laddove richiede all'esperto estimatore:

- a) la descrizione ed il valore dei singoli elementi attivi e passivi;
- b) l'indicazione dei criteri di valutazione seguiti;
- c) l'attestazione che il valore del patrimonio netto non è inferiore al patrimonio minimo richiesto per legge.

La relazione di stima qui in oggetto, tuttavia, costituisce un'ipotesi diversa da quella concernente il solo conferimento di beni in natura, poiché si richiede la valutazione di un intero patrimonio di cui l'Associazione già dispone. La stima del patrimonio concerne la determinazione del netto patrimoniale e valuta sia le poste attive sia quelle passive, affinché il patrimonio presente nel momento di iscrizione nel RUNTS quale ETS con personalità giuridica, non sia inferiore a quello minimo previsto per legge. Ciò premesso, nell'affrontare una valutazione, il sottoscritto esperto estimatore è chiamato in primo luogo a scegliere tra le diverse soluzioni metodologiche di valutazione quella che meglio delle altre consenta di raggiungere lo scopo della valutazione considerando le finalità che la valutazione stessa deve perseguire. Considerando gli effetti di iscrizione nel RUNTS dell'Associazione quale soggetto con personalità giuridica, la valutazione deve tendere a soddisfare diverse finalità, tra le quali in particolare, la tutela dei creditori dell'Associazione nonché dei terzi in genere e, ovviamente, quella della verifica di effettiva esistenza del patrimonio.

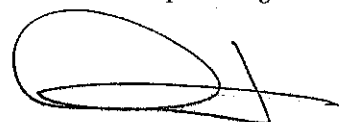
§ 3. Data di riferimento della perizia di stima

La data di riferimento della presente relazione di stima è stata fissata, in accordo con la l'Associazione e considerando le indicazioni della prassi di cui *infra* § 2, al 31 dicembre 2022. A tale data vanno pertanto riferite le valutazioni di tutte le consistenze patrimoniali. Con riferimento a tale data l'Associazione ha predisposto una situazione patrimoniale (desunta dal bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2022 strutturato secondo le regole di cui all'articolo 13 del D.lgs. n. 117/2017 e del DM 5 marzo 2020) che funge da base e riferimento per la presente valutazione.

§ 4. L'Associazione e la sua storia

L'Associazione fu costituita il 30 novembre 2005 con la denominazione "Associazione Italiana Rene Policistico ONLUS" procedendo successivamente all'iscrizione nell'Anagrafe delle ONLUS. Da ultimo l'Associazione procedette ad una variazione statutaria, con efficacia condizionata al termine di cui all'articolo 104 comma 2 del D.lgs. n. 117/2017, in data 29 giugno 2019 (con atto registrato il 16.07.2019 presso l'Agenzia delle entrate di Milano 1 al n. 5563 serie 3).

L'Associazione è sostanzialmente dedicata a tutti coloro che soffrono per la malattia del Rene Policistico (in inglese *Polycystic Kidney Disease, PKD*), la più comune di tutte le malattie genetiche che minacciano il benessere e la vita umana. La malattia interessa nel mondo più di 12,5 milioni di persone: il rene policistico colpisce più persone che la sindrome di Down, la fibrosi cistica, la distrofia muscolare, l'emofilia, l'anemia a cellule falciformi e la corea di Huntington messe insieme. Il rene policistico provoca la formazione di cisti riempite di fluido in entrambi i reni. Col tempo, queste cisti si sviluppano e si moltiplicano senza sosta, sicché i reni aumentano drasticamente di dimensioni. La ricerca scientifica ha fatto progressi senza precedenti nella comprensione di questa malattia: negli ultimi 12 anni gli scienziati hanno scoperto i geni il cui



malfunzionamento provoca il rene policistico, e parecchi trials clinici per potenziali farmaci sono in corso. Questo induce a sperare che in futuro si possa contrastare efficacemente l'evoluzione della malattia. L'impegno dell'Associazione è quello di sensibilizzare e favorire la diffusione delle conoscenze che riguardano il rene policistico, coinvolgendo i pazienti e le loro famiglie, insieme con i medici e gli scienziati che si dedicano allo studio, alla diagnosi e alla terapia di questo male insidioso. Il nuovo statuto predisposto dal notaio incaricato per la pratica di ottenimento della personalità giuridica, attualmente in bozza, richiama le attività di interesse generale che l'Associazione si propone di svolgere, in particolare richiamando i seguenti riferimenti (desunti dall'articolo 5 del D.lgs. n. 117/2017):

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) prestazioni assistenziali e socio - sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice;
- d) educazione, istruzione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice;
- f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Finché a tempo

§ 5. Accertamenti, verifiche ed operazioni eseguite

Il sottoscritto ha innanzitutto preso contatti con il legale rappresentante dell'Associazione per esperire una prima indagine di orientamento sulle consistenze patrimoniali oggetto della valutazione e sulle loro caratteristiche sotto il profilo giuridico, economico, tecnico ed amministrativo.

Lo scrivente ha successivamente proceduto ai necessari rilievi amministrativi, contabili e tecnici che ha svolto in stretta collaborazione con il legale rappresentante stesso.

Il sottoscritto ha acquisito la documentazione e gli elaborati contabili occorrenti. In particolare, il sottoscritto ha preso in esame la seguente documentazione dell'Associazione, che ha tenuto la contabilità in forma ordinaria e ha redatto il bilancio dell'esercizio istituzionale, fin da quello del 2021, ai sensi dell'articolo 13 del CTS e del DM 5 marzo 2020:

- documentazione inerenti ai cespiti dell'Associazione;
- copia fatture e altri giustificativi inerenti spese o entrate;
- copie fatture relative ai beni iscritti nel libro cespiti ammortizzabili;
- estratti conto bancari e postali;
- rendiconto al 31 dicembre 2022 (in bozza e in corso di approvazione),
- rendiconto al 31 dicembre 2021,

§ 6. Metodologia e criteri di valutazione adottati

Tra i metodi di valutazione elaborati dalla dottrina ed utilizzati nella pratica professionale è possibile operare una prima distinzione tra "metodi diretti" e "metodi indiretti". I primi stimano il capitale economico di un'azienda facendo riferimento a grandezze basate sui prezzi direttamente desunti dal mercato e non possono essere utilizzati nel caso in esame. I secondi ricorrono invece a grandezze (quali il patrimonio, il reddito, i dividendi, il cash flow) ritenute espressive della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa considerata. Tali metodi possono essere così distinti:

- metodi patrimoniali
- metodi reddituali
- metodi misti patrimoniali/reddituali
- metodi finanziari

Il sottoscritto ritiene che compito a lui spettante sia la valutazione del patrimonio dell'Associazione a valori correnti tenendo ben presente che la finalità è quella di quantificare la valutazione del patrimonio ai fini dell'iscrizione della medesima nel RUNTS quale ETS con personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del CTS. A tal riguardo si osserva che l'articolo 2465 del codice civile come già ricordato richiede l'individuazione di ciascun elemento dell'attivo e del passivo dell'azienda, nonché l'indicazione del valore a ciascuno di essi attribuito, il che impone il ricorso a criteri di valutazione analitici (metodi patrimoniali) ed esclude l'applicabilità (quanto meno per il metodo di base) di criteri di valutazione sintetici (metodi reddituali e finanziari). Alla luce delle premesse di cui sopra, il sottoscritto ritiene di dover utilizzare il *metodo patrimoniale semplice* nella valutazione operando tramite le seguenti fasi:

- I fase: valutazione analitica dei singoli elementi attivi e passivi dell'Associazione (metodo patrimoniale);
- II fase: stima del patrimonio.

Si tratta di individuare gli elementi dell'attivo e del passivo da considerare e quelli da non considerare. Le singole voci attive e passive saranno rettificata ed esposte a valori correnti di funzionamento secondo principi valutativi prudenziali. Successivamente si procederà a determinare il patrimonio netto dell'Associazione attestando che detto valore non è inferiore a quello minimo richiesto per legge.

§ 7. La situazione patrimoniale alla data del 31 dicembre 2022

La situazione patrimoniale alla data del 31 dicembre 2022 resa disponibile al sottoscritto evidenzia i seguenti dati sintetici:

ATTIVO	31/12/2022	31/12/2021
A) Quote associative o apporti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali:		
Totale	0	0
II - Immobilizzazioni materiali:		
3) altri beni	744	1.133
Totale	744	1.133
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Totale	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	744	1.133
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze:		
4) prodotti finiti e merci	15.988	8.309
Totale	15.988	8.309
II - Crediti:		
9) crediti tributari	596	204
12) verso altri	1.231	1.285
Totale	1.827	1.489

III - Attività finanziarie non immobilizzazioni		
Totale	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	165.185	241.706
3) denaro e valori in cassa	268	247
Totale	165.453	241.953
Totale attivo circolante (C)	183.268	251.751
D) Ratei e risconti	427	0
Totale attivo	184.439	252.884
PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021
A) Patrimonio netto		
I - Fondo di dotazione dell'ente	550	550
II - Patrimonio vincolato	0	0
III - Patrimonio libero		
1) riserve di utili o avanzi di gestione	237.877	257.096
2) altre riserve	0	3
IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio	-75.280	-19.219
Totale	163.147	238.430
B) Fondi per rischi ed oneri		
3) altri	0	0
Totale	0	0
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	8.686	6.535
D) Debiti		
1) debiti verso banche	0	177
7) debiti verso fornitori	4.392	29
9) debiti tributari	759	417
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.150	1.314
12) altri debiti	5.797	5.881
Totale	12.098	7.818
E) Ratei e risconti	508	101
Totale passivo	184.439	252.884

Verificata l'esattezza

Il patrimonio dell'Associazione risulta pertanto evidenziato, nella situazione contabile al 31 dicembre 2022 ad un valore di € 163.147 pari alla differenza tra le attività e le passività associative. Le singole poste patrimoniali sono state analiticamente esaminate ed eventualmente rettifiche dal sottoscritto estimatore e valorizzate per sintesi nel successivo paragrafo.

§ 7.1 La determinazione del patrimonio netto rettificato a valori correnti

Considerando che il metodo di valutazione patrimoniale prevede la valorizzazione delle singole attività e passività sulla base dell'effettivo riscontro dei valori correnti rispetto a quelli contabili, lo scrivente sintetizza qui di seguito le consistenze patrimoniali con evidenza delle rettifiche apportate alle singole macro voci.

ATTIVO	31/12/2022	Rettifiche	Valori perizia
A) Quote associative o apporti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni			
I - Immobilizzazioni immateriali:			
Totale	0	0	0
II - Immobilizzazioni materiali:			
Totale	744	-744	0
III - Immobilizzazioni finanziarie			

[Firma]

Totale	0	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	744	-744	0
C) Attivo circolante			
I - Rimanenze	15.988	-15.988	0
Totale	15.988	-15.988	0
II - Crediti	1.827	0	1.827
Totale	1.827	0	1.827
III - Attività finanziarie non immobilizzazioni			
Totale	0	0	0
IV - Disponibilità liquide	165.453	0	165.453
Totale	165.453	0	165.453
Totale attivo circolante (C)	183.268	-15.988	167.280
D) Ratei e risconti	427	0	427
Totale attivo	184.439	-16.732	167.707
PASSIVO	31/12/2022	Rettifiche	Valori perizia
A) Patrimonio netto	163.147	-51.732	111.415
Totale	163.147	-51.732	111.405
B) Fondi per rischi ed oneri	0	35.000	0
Totale	0	35.000	35.000
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	8.686	0	8.686
D) Debiti	12.098	0	12.098
Totale	12.098	0	12.098
E) Ratei e risconti	508	0	508
Totale passivo	184.439	-16.732	167.707

L'Associazione non risulta proprietaria né di beni immobili né di mobili registrati.

L'Associazione è titolare di un conto corrente bancario e di un conto corrente postale che alla data del 31/12/2022 rilevavano saldi positivi rispettivamente pari ad euro 159.201 e ad euro 5.112.

Alla medesima data del 31 dicembre 2022 risultano presenti fra le consistenze di cassa importi per euro 268.

Nel corso dei primi mesi del 2023 detti saldi finanziari si sono modificati in funzione dell'andamento gestionale delle attività associative.

Sulla base delle informazioni a disposizioni e delle valutazioni del sottoscritto estimatore, sono state effettuate rettifiche al valore delle immobilizzazioni e delle disponibilità liquide, ed è stato stanziato, ai soli fini cui è preposta la presente relazione peritale, un fondo per rischi inerenti eventi futuri.

L'utilizzo del metodo patrimoniale semplice consente quindi di attribuire al patrimonio dell'Associazione un valore di € 111.405.

§ 8. Considerazioni conclusive

Alla luce di quanto sopra lo scrivente determina in € 111.405

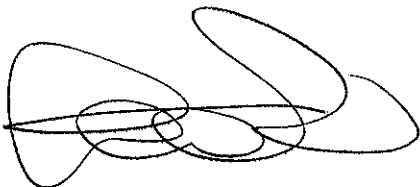
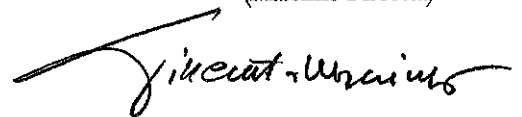
Arrotondato ad € 111.000

il valore del *Patrimonio* dell'Associazione; l'intero patrimonio dell'Associazione è asservito al perseguimento delle finalità statutarie nel rispetto delle previsioni del D.lgs. n. 117/2017 e, attualmente, del D.lgs. n. 460/1997.

Il sottoscritto Dott. Massimo Piscetta, nato ad Arona (NO) il 28 agosto 1968, codice fiscale PSC MSM 68M28 A429A, revisore legale iscritto al Registro dei Revisori Legali al numero n. 93252 con Decreto Ministeriale del 15.10.1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale - n. 87 del 2.11.1999, a conclusione della propria relazione giurata di stima ed in esecuzione dell'incarico affidatogli, attesta quindi che il **patrimonio netto** dell'*Associazione Italiana Rene Policistico ONLUS*, codice fiscale 97422810156, con sede in Milano (MI) via Bazzini n. 2, alla data del 31 dicembre 2022 è pari ad € 111.000 (centoundicimila/00), e non è inferiore a quello previsto per legge per il riconoscimento della personalità giuridica pari ad € 15.000 (quindicimilaeuro/00) ex articolo 22 comma 4 del Codice del Terzo Settore.

Milano, 21 aprile 2023

(Massimo Piscetta)



Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27bis tab. B del DPR 642/72 e
dell'art. 82, comma 5 del D.Lgs 117/2017

Repertorio numero 3440

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre il giorno ventuno del mese di aprile,

21 aprile 2023

In Milano, nel mio studio in via Manzoni n. 12.

Avanti a me dottoressa **Monica De Paoli**, notaio residente a Milano, iscritto al
Collegio Notarile di Milano

è comparso:

Massimo Piscetta, nato ad Arona il 28 agosto 1968, domiciliato in Sesto
Calende, via Mazzoleni n. 8, codice fiscale PSC MSM 68M28 A429A, cittadino
italiano, revisore legale iscritto al relativo registro al n. 93252, con Decreto
Ministeriale del 15 ottobre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2
novembre 1999.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi presenta la
relazione peritale che precede, richiesta da "Associazione Italiana Rene
Policistico Onlus", codice fiscale 97422810156, con sede in Milano via Bazzini n.
2, iscritta all'Anagrafe delle Onlus, ai fini della determinazione del patrimonio ai
sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 4, del D.Lgs del 3 luglio 2017, e mi
chiede di asseverarla con giuramento.

Aderendo alla fattami richiesta, deferisco il giuramento al comparente, previa
ammonizione sulle conseguenze delle dichiarazioni false o reticenti e sull'obbligo
di dichiarare la verità.

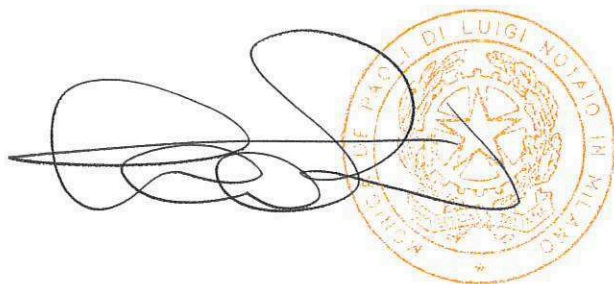
Il comparente presta quindi il giuramento di rito ripetendo la formula:

"Giuro di aver bene e fedelmente adempiuto all'incarico affidatomi e di non aver
avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità".

Richiesto ho ricevuto il presente atto, da me letto al comparente, che lo approva e
con me notaio lo sottoscrive.

Consta di un foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato da me e
da persona di mia fiducia per una facciata fin qui.

Giuseppe Marino



Certifico io sottoscritta, **Monica De Paoli**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale *(dotata di certificato di validità fino al 6 settembre 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority)*, che la presente copia *(rilasciata in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis Tab. B del DPR 642/72)*, contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale formato su supporto cartaceo precisando che le parti omesse non contraddicono quanto riportato.

Milano, 3 (tre) giugno 2025 (duemilaventicinque)



Firmato digitalmente da
MONICA DE PAOLI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
MILANO:80052030154